



# CITTA' DI SANTENA

*Provincia di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**SEDUTA IN DATA 12/06/2014**

**N. 113**

### **OGGETTO :**

**Erogazione di un secondo acconto del contributo economico all'Associazione Atletico Santena per l'anno 2014; compartecipazione ai costi di gestione dell'impianto sportivo di Via Tetti Agostino.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dodici**, del mese di **giugno**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>BALDI Ugo</b>	Sindaco	X	
<b>GHIO Roberto</b>	Assessore Anziano	X	
<b>ROMANO Paolo</b>	Assessore	X	
<b>POLLONE Lidia</b>	Assessore	X	
<b>MASTROGIOVANNI Walter</b>	Assessore	X	
<b>OLLINO Dinamaria</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto Erogazione di un secondo acconto del contributo economico all'Associazione Atletico Santena per l'anno 2014; compartecipazione ai costi di gestione dell'impianto sportivo di Via Tetti Agostino.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi;
- l' art. 90 comma 25, della Legge 289/2002 stabilisce che : " *nei casi in cui l'Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associati e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzione che ne stabiliscono i criteri d'uso*";
- l'affidamento ai soggetti di cui al comma 25 dell'art. 90 della suddetta legge (associazioni sportive dilettantistiche), avviene con priorità rispetto alle altre forme di gestione e da luogo ad una concessione di servizio e contestuale concessione in uso degli impianti sportivi comunali, e pertanto non si applica il codice dei contratti pubblici, ( Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.), ma la disciplina nazionale e comunale vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi, che all' allegato A classifica tra gli impianti sportivi minori anche l' impianto di via Trinità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7 ottobre 2013 avente ad oggetto: Atto di indirizzo per l'adozione del provvedimento di revoca della gestione degli impianti sportivi comunali di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino, l'Organo Assembleare ha stabilito di autorizzare la Giunta Comunale ad adottare il provvedimento di revoca della concessione in gestione e uso degli impianti sportivi di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 18 ottobre 2013 è stata accertata l'intervenuta decadenza dell'Associazione U.P.D. Santenese della gestione degli impianti sportivi comunali di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 in data 06.11.2013 è stato affidato in gestione all'Atletico Santena l'impianto sportivo comunale di Via Tetti Agostino fino al 31 luglio 2014 e approvato lo schema di protocollo d'intesa;

Richiamato l'art. 2, comma 5, del predetto Protocollo d'Intesa, che così recita:

*" L'associazione ATLETICO SANTENA si fa carico, altresì, delle spese connesse alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile, assumendo a proprio carico ogni onere connesso alle obbligatorie vulture dei contratti esistenti o alla sottoscrizione di nuovi contratti. Il concessionario ha l'obbligo, a pena di decadenza, di intestarsi tutti i contratti con i gestori dei servizi di rete entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto, salvi giustificati e comprovati motivi di ritardo, che non debbono essere imputabili all'inerzia o negligenza del gestore. Entro i successivi 10 giorni dovranno essere depositate in Comune copie di tutti i contratti volturati o sottoscritti ex novo relativi alla fornitura di gas, luce, acqua."*

Dato atto che presso l'impianto sportivo di via Tetti Agostino 31 all'Associazione A.S.D. ATLETICO SANTENA P.I. 90023870018 – Presidente De Lorenzis Giuseppe via Sestriere 1 – Santena, risultano attualmente intestate le seguenti utenze:

**ENI spa MATRICOLA CONTATORE:5332462 N.CLIENTE:505400288120**  
**Società Acque Potabili – Torino MATRICOLA CONTATORE: 72003122 CODICE SERVIZIO: 36032264**

**ENEL CODICE POD:IT001E029057699 N.CLIENTE: 029057699**

## **CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI: Servizio di raccolta rifiuti urbani porta a porta per UTENZA NON DOMESTICA – attivazione:11.11.2013**

Richiamato l'art.5, comma 2 del Protocollo di Intesa relativo al riconoscimento da parte del Comune di Santena di un contributo fino all'importo massimo di € 15.000,00, che verrà effettivamente erogato a titolo di compartecipazione ai costi di gestione e non dovrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute e documentate dal concessionario per la gestione dell'impianto;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 14 febbraio 2014 è stato erogato all'Associazione Atletico Santena un primo acconto del contributo economico pari ad €. 3.000,00;

Considerato che i documenti prodotti quali giustificativi delle spese sostenute sono depositati agli atti del Comune.

Accertato che la predetta associazione, non avente fini di lucro, opera in conformità ai fini istituzionali del Comune, promuove:

- l'immagine di Santenese attraverso la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;
- garantisce la diffusione dello sport;
- organizza eventi di carattere socio-ricreativo rivolti principalmente alla cittadinanza santenese;
- Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *"le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"*
- Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *"I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto"*.
- Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);
- Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:
- *"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è*

*indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

- *Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*
- *Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*
- *In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.*
- *Inoltre secondo **il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo** la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*
- Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Ravvisata pertanto l'opportunità di erogare un secondo acconto per l'anno 2014 pari ad €. 3.000,00;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

Per i motivi sopra esposti propongo che la Giunta Comunale

## **DELIBERI**

1. Di autorizzare sulla base delle motivazioni in premessa l'erogazione di un acconto del contributo a favore dell'Associazione Atletico Santena - nella persona del Presidente – Sig. Giuseppe De Lorenzis – di importo pari ad €. 3.000,00, da impegnare sul Cap. 1835 (1.06.03.05) “Contributo Associazioni Calcistiche” del bilancio 2014.
2. Di dare atto che nel primo semestre dell'anno 2014 sono stati erogati contributi per un importo di €. 6.000,00 per le motivazioni espresse nella parte narrativa.

3. I provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
4. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
5. L'Associazione Atletico Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa .
6. Di allegare sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale la richiesta del Presidente dell'Associazione Atletico Santena e il rendiconto delle spese di gestione, già effettuate, con fondi propri per la manutenzione dell'impianto sportivo.
7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio Ing. Nicola Falabella.
8. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali,  
Sportive e di Innovazione Tecnologica  
f.to Paolo Romano

IL REDATTORE

Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e  
alle Imprese  
f.to Maria Lucia Migliore

VISTO:

Il Segretario Generale  
f.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio \_\_\_\_\_f.to Falabella\_\_\_\_\_

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari \_\_\_\_\_f.to Zaccagnino\_\_\_\_\_

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese


### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO: f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE:f.to Paolo Romano

IL SEGRETARIO GENERALE :f.to Di Rosario Giovanni



**A.S.D. ATLETICO SANTENA**



<b>CITTA' DI SANTENA</b>		
Arrivato il:		
10 GIU 2014		
N. Prot.	030.6187	
Cat.....	Classe.....	Fasc.....

Gent.mo Sindaco del Comune di Santena  
Dr. Ugo Baldi  
p.c. Dr. Paolo Romano  
Avv. Guglielmo Lo Presti

Oggetto : Convenzione gestione impianto sportivo  
Via Tetti Agostino, Delibera 190/2013 cc

In riferimento alla convenzione in oggetto:

- considerato che il contributo ad essa afferente è pari a 15.000 euro l'anno;
- visto altresì che alla data odierna risultano erogati solo 3.000 euro di acconto;
- data l'esigenza di provvedere al pagamento delle utenze ( luce, gas, acqua ) e delle opere di manutenzione ( risemina campi e sistemazione spogliatoi )

Si richiede urgentemente di poter usufruire di un acconto pari a Euro 5.000,00.

Nulla osta presentarvi e documentarvi con le ricevute le spese sostenute.

Nella attesa si porgono i più sentiti e cordiali saluti

Santena, 14/05/2014

**A.S.D. ATLETICO SANTENA**  
Sede Amministrativa: Santena  
Via Sestriere 1 - 10026 SANTENA (TO)  
Tel. 333.230.43.74 - Fax 011.9493615

Recapito corrispondenza:  
Via Sestriere 1- 10026 Santena ( To )  
Fax: : 011 / 5503086 cell.333/7505726  
matricola Lnd 919644



A.S.D. ATLETICO SANTENA  
SPESE DI MANUTENZIONE STAGIONE 2013/14

COSTI PER IL COMUNE

data		EURO
16-gen	ricambi per macchina per tracciare il campo	42,6
17-gen	vernice bianca a +dischi per flessibili e fascette	23,5
24-gen	bolletta ENEL dal 30/11 al 31/12/2013	679,04
24-gen	acquisto serratura campo allenamento	35,00
24-gen	bulloni per riparazione rullo per rullare campo	4,50
25-gen	acquisto di elettrodi	23,00
28-gen	acquisto barattolo di FEROX	15,50
febb	spesa acquisto carburante per rullatura campo dal 01 febbraio al 24 Aprile	30,00
	Concime+ diserbante e calce	142,84
	Materiali per irrigazione	132,3
	Materiali per tracciatura campo	113,94
	Gasolio e benzina per sistemazione Impianto	200
	Materiali per pulizia ed igienizzazione Impianto	235,02
	Materiali per la manutenzione ordinaria Impianto	249,7
	Materiale per tinteggiatura spogliatoi	85,00
17 febb.	bolletta gas con commissione	333,23
27-feb	bolletta ENEL con commissione	67,30
17-mar	bolletta ENEL con commissione	323,61
17-mar	Eni con commissione	146,37
19-apr	Eni con commissione	154,60
28-apr	bolletta ENEL con commissione	267,18
15-mag	bolletta ENEL con commissione	297,11
15-mag	Eni con commissione	134,91
	totale	€ 3736,25



## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 16/06/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E  
LEGALI**

F.to Guglielmo Lo Presti